



2026/90335

30.4.2026

Rettifica della decisione (UE) 2025/1296 del Consiglio, del 16 giugno 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2025/1296, 1° luglio 2025)

Pagina 1, nota a piè di pagina 1:

anziché: «⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.»

leggasi: «⁽¹⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2026/918, 30.4.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/agree/2026/918/oj>.»



2025/1296

1.7.2025

DECISIONE (UE) 2025/1296 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2025

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione.
- (2) Muovendo dal desiderio delle parti di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra («accordo») si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 6 luglio 2022.
- (3) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione.
- (4) Data la necessità di applicare l'accordo prima dell'entrata in vigore in seguito alle ratifiche degli Stati membri, è opportuno che parti dell'accordo siano applicate in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
- (5) La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie di sua competenza. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui l'accordo non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata.
- (6) Si rammenta che i principi di sovranità e integrità territoriale di tutti gli Stati, in particolare il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), costituiscono obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall'adesione alle Nazioni Unite («ONU»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 345, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica dell'Uzbekistan, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione e la Repubblica dell'Uzbekistan si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, oltre all'indicazione di tali parti dell'accordo che devono essere applicate a titolo provvisorio, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

- a) titolo I;
- b) titolo II: articoli 3, 4, 6 e 9;
- c) titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2;
- d) titolo IV (eccetto gli articoli 26, 75 (nella misura in cui riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in materia penale) e 233 e l'articolo 234, paragrafi da 2 a 4);
- e) titolo V: articoli 284, 285, 286, 288, 289 (eccetto la lettera b)], 290, 291 (eccetto le lettere a), f) e i) del paragrafo 1), 292, 306 e 307;
- f) titolo VII: articoli da 331 a 336;
- g) titolo VIII, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo;
- h) titolo IX, eccetto l'articolo 347, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo; e
- i) allegati 3, 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 6, 7-A, 7-B, 7-C, 9-A, 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 14-A e 14-B, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Articolo 3

Qualora uno Stato membro o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ritenga che non siano soddisfatti gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall'adesione all'ONU, in particolare il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) dell'UNSC, tale Stato membro o l'alto rappresentante solleva la questione in sede di Consiglio, al fine di decidere se tenere consultazioni sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione, istituito all'articolo 337, paragrafo 1, dell'accordo, a norma dell'articolo 343, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2025

Per il Consiglio

Il presidente

P. HENNIG-KLOSKA



2026/918

30.4.2026

**ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN, DALL'ALTRA**

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri»,

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN,

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni che le uniscono,

CONSIDERANDO il comune desiderio di rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa instaurata attraverso l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, firmato a Firenze il 21 giugno 1996,

CONSIDERANDO il desiderio di migliorare le loro relazioni per tener conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dell'evolversi del loro partenariato,

ESPRIMENDO la volontà comune di consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione a tutti i livelli su questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse,

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la promozione, la protezione e l'attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance,

CONFERMANDO l'impegno assunto nei confronti dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata con la risoluzione A/RES/217 (III) A dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 adottato il 1° agosto 1975 nel corso della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa («Atto finale di Helsinki dell'OSCE»), dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché nei confronti di altri principi e di altre norme universali del diritto internazionale,

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere attivamente la pace e la sicurezza internazionali e a prodigarsi per un multilateralismo efficace e per la risoluzione pacifica delle controversie, segnatamente cooperando nel quadro delle Nazioni Unite e dell'OSCE,

CONSIDERANDO il proprio desiderio di continuare a sviluppare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di interesse comune,

CONSIDERANDO il proprio impegno ad adempiere gli obblighi internazionali in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso «ADM») e dei relativi vettori,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, compresa la lotta contro la corruzione,

CONSIDERANDO il proprio impegno a contribuire, attraverso la cooperazione tra le parti, a uno sviluppo politico, socioeconomico e istituzionale sostenibile,

CONSIDERANDO la propria volontà di consolidare le relazioni economiche sulla base dei principi dell'economia di mercato e di instaurare un clima favorevole all'ampliamento delle relazioni bilaterali in materia di scambi e di investimenti e di una connettività reciprocamente vantaggiosa,

SOSTENENDO i risultati ottenuti dalla Repubblica dell'Uzbekistan e gli sforzi da essa compiuti per migliorare il clima imprenditoriale, combattere la corruzione e creare crescita economica e occupazione,

INCORAGGIANDO l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'attuazione trasparente e non discriminatoria dei diritti e degli obblighi derivanti dall'OMC e confermando l'intenzione dell'Unione europea di fornire assistenza tecnica in tale processo, anche per quanto riguarda la certificazione delle norme e degli standard, la normativa in materia di protezione della proprietà intellettuale e le pratiche di contrasto,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rispettare il principio dello sviluppo sostenibile e a collaborare per conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

CONSIDERANDO il proprio impegno a garantire la sostenibilità e la tutela dell'ambiente, anche tramite la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione degli accordi multilaterali relativi all'ambiente di cui sono firmatarie, e a rafforzare la cooperazione in tutti i settori dell'azione per il clima in linea con l'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (in appresso «accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»),

RICONOSCENDO che ogni forma di cooperazione riguardante gli usi pacifici dell'energia nucleare tra le parti del presente accordo è disciplinata dall'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica dell'Uzbekistan, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2003, e non rientra nell'ambito di applicazione presente accordo,

CONSIDERANDO il comune desiderio di estendere la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, dell'innovazione e dell'istruzione, della cultura e dello sport,

CONSIDERANDO il proprio impegno a promuovere la cooperazione transfrontaliera e regionale,

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notificasse alla Repubblica dell'Uzbekistan che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea («TUE») e al TFUE; prendendo atto inoltre che eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando altresì che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO III
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 13

Protezione dei dati personali

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire e promuovere i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
2. Le parti cooperano per garantire un livello elevato di tutela e l'applicazione effettiva dei diritti di cui al paragrafo 1, anche nell'ambito delle autorità di contrasto, al fine di prevenire e combattere il terrorismo internazionale e altre forme di criminalità transnazionale.
3. Le parti riconoscono che la garanzia della protezione dei dati personali è un fattore essenziale per sviluppare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali e alimentare la fiducia dei cittadini nell'economia digitale.
4. La cooperazione tra le parti comprende un'assistenza pratica per l'armonizzazione delle rispettive legislazioni in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto degli strumenti giuridici e delle norme dell'Unione europea e internazionali, compresa la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale firmata il 28 gennaio 1981, e il protocollo addizionale alla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri, dell'8 novembre 2001, nonché la cooperazione nell'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1. Le parti ribadiscono l'importanza di instaurare un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi la migrazione legale, in linea con le competenze dell'Unione europea e nazionali, le cause di fondo della migrazione illegale, la protezione internazionale, la prevenzione della migrazione illegale e la lotta contro tale fenomeno, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
2. La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione in materia. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:
 - a) la lotta contro le cause di fondo della migrazione illegale;
 - b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale, conformemente a principi e norme universali, e la garanzia del rispetto del principio di «non respingimento»;
 - c) il riconoscimento dell'importanza della dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti, adottata il 19 settembre 2016 con la risoluzione A/RES/71/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e il rafforzamento della cooperazione internazionale e regionale nel quadro delle Nazioni Unite e dei consessi regionali pertinenti;
 - d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione degli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

- e) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata l'8 gennaio 2001 con la risoluzione A/RES/55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e i relativi protocolli entrati in vigore per le parti, compresa l'elaborazione di misure volte a contrastare le reti di trafficanti, smantellare le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani e proteggere le vittime di tali traffici;
- f) l'organizzazione, la formazione, le migliori pratiche e altre misure operative per affrontare problemi legati alla migrazione, in particolare la migrazione illegale, la sicurezza dei documenti, la politica dei visti al fine di agevolare la mobilità dei cittadini, nonché i sistemi di gestione delle frontiere e di informazione sulla migrazione, e
- g) questioni riguardanti le attività lavorative e la tutela dei diritti dei migranti regolari e dei loro familiari conformemente alle norme internazionali.

ARTICOLO 15

Riammissione e lotta contro la migrazione illegale

1. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, le parti convengono quanto segue:
 - a) la Repubblica dell'Uzbekistan riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo;
 - b) ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Repubblica dell'Uzbekistan, su richiesta di quest'ultima e senza indebito ritardo; e
 - c) gli Stati membri e la Repubblica dell'Uzbekistan forniscono ai propri cittadini gli opportuni documenti di viaggio a tal fine entro trenta giorni dalla data di presentazione, anche per via elettronica, della domanda di riammissione della parte richiedente, redatta in conformità del modello che figura nell'allegato 3 (compresi, se possibile, documenti attestanti la cittadinanza).

Qualora il documento di viaggio non sia stato rilasciato entro tale termine, le parti possono utilizzare il «documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» di cui all'allegato del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ o un documento di viaggio analogo della Repubblica dell'Uzbekistan.

Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, su richiesta della Repubblica dell'Uzbekistan o dello Stato membro interessato, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Repubblica dell'Uzbekistan offrono piena collaborazione al fine di accertarne la cittadinanza.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU UE L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj>).

2. Le parti possono valutare la possibilità di negoziare:
 - a) un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan che disciplini le procedure e gli obblighi specifici degli Stati membri e della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di riammissione;
 - b) un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan.

ARTICOLO 16

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1. Le parti collaborano per prevenire e combattere efficacemente l'utilizzo dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
2. A tal fine, esse si scambiano informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e collaborano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in questo settore. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, l'identificazione, il tracciamento, il sequestro, la confisca e il recupero di beni o fondi provento di reato. Ai fini di tale scambio di informazioni, le parti ricorrono a canali sicuri e affidabili, come quelli indicati nella Carta del gruppo Egmont delle Unità di informazione finanziaria e nei principi del gruppo Egmont delle Unità di informazione finanziaria per lo scambio di informazioni tra Unità di informazione finanziaria.

ARTICOLO 17

Droghe illecite

1. Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato, basato su elementi concreti e integrato, in materia di droghe illecite e di nuove sostanze psicoattive.
2. Le politiche e le azioni nel settore della droga intendono rafforzare le strutture incaricate di prevenire e contrastare le droghe illecite, ridurre l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali del loro uso allo scopo di ridurre i danni. Le parti collaborano al fine di prevenire l'uso dei precursori chimici per scopi quali la produzione illecita di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di nuove sostanze psicoattive.
3. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano sui principi concordati stabiliti nelle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga e in altri accordi internazionali di cui le parti sono firmatarie.

ARTICOLO 18

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

1. Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere le attività criminali e illegali, comprese le attività transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:
 - a) il traffico di migranti;
 - b) la tratta di esseri umani;

- c) il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco, comprese le armi leggere e di piccolo calibro;
- d) il contrabbando e il traffico di droghe illecite, sostanze psicotrope e precursori;
- e) il contrabbando e il traffico di merci;
- f) attività economiche e finanziarie illegali quali la contraffazione, le importazioni parallele e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;
- g) l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;
- h) ogni forma di corruzione, sia nel settore privato che in quello pubblico;
- i) la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e
- j) la criminalità informatica.

2. Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organi di contrasto. Esse procedono all'effettiva attuazione delle norme internazionali pertinenti, in particolare di quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, adottata con la risoluzione A/RES/55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 gennaio 2001, e dai relativi protocolli di cui sono firmatarie.

3. Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione conformemente alle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata con la risoluzione A/RES/58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, e alle raccomandazioni scaturite dalle valutazioni effettuate in relazione a tale convenzione.

ARTICOLO 19

Antiterrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

2. Le parti convengono che è indispensabile che la lotta contro il terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro il terrorismo e diritti umani cui aderiscono.

3. Le parti sottolineano l'importanza della ratifica e dell'attuazione universali di tutti i trattati dell'ONU in materia di lotta contro il terrorismo. Le parti convengono di promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, adottata con la risoluzione A/RES/60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006, nonché di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4. Le parti ribadiscono l'importanza di una strategia di lotta contro il terrorismo basata sull'azione giudiziaria e sull'attività di contrasto e convengono di cooperare per prevenire e reprimere il terrorismo, in particolare:

- a) scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, anche per quanto riguarda la protezione dei dati e la tutela della vita privata;

- b) scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, conformemente al diritto applicabile;
 - c) scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, come pure sulle modalità atte a contrastare la radicalizzazione e promuovere la deradicalizzazione e la riabilitazione;
 - d) scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, nonché di minacce terroristiche;
 - e) condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo, in particolare in relazione ai procedimenti penali;
 - f) rendendo penalmente perseguibili i reati di terrorismo e adottando misure per contrastare il finanziamento del terrorismo, e
 - g) adottando misure atte a contrastare le minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari ad alto rischio.
5. La cooperazione si basa sulle valutazioni disponibili pertinenti ed è realizzata in consultazione reciproca tra le parti.

ARTICOLO 20

Cooperazione giudiziaria

1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali di cui sono firmatarie. Le parti rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore.
2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria reciproca in ambito civile, commerciale e penale, in particolare la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi bilaterali e convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in ambito penale e di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in ambito civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

ARTICOLO 21

Tutela consolare

La Repubblica dell'Uzbekistan accetta che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro che dispone di una rappresentanza permanente nella Repubblica dell'Uzbekistan possano offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga, nella Repubblica dell'Uzbekistan, di una rappresentanza permanente in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.